

**Scheda 5 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2007/4734 – ex art. 258 del TFUE**

“Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la violazione della Direttiva 1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

In particolare, l'art. 2 dell'Accordo Quadro, come allegato alla direttiva sopra menzionata, prevede che gli Stati Membri possano escludere i contratti e rapporti di “formazione” e “inserimento” dall'ambito di applicazione delle norme contenute nell'accordo stesso e segnatamente dall'applicazione dell'art. 5, il quale, in materia di contratti a tempo determinato, ammette la proroga o il rinnovo dei medesimi solo nel rispetto di limiti particolarmente penetranti.

La direttiva 1999/70/CE è stata recepita nell'ambito della legislazione nazionale a mezzo del D. lgs n. 368/2001, che, all'art. 10, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dalla direttiva medesima e sopra menzionata, dispone che le norme in esso contenute non si estendono ai contratti di “formazione e lavoro”. Questi ultimi, pertanto, rimangono soggetti ad una differente disciplina (art. 36 del D. lgs 29/1993 come successivamente modificato e contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 febbraio 2001), dalla quale si deriva che i contratti stessi di “formazione e lavoro” non possono in nessun modo essere prolungati o rinnovati, salvo la sussistenza di circostanze specifiche, in quanto la caratteristica della “formazione” suppone necessariamente una durata limitata del contratto formativo (secondo la Commissione, non superiore a 24 mesi).

L'INAIL, a seguito di concorso pubblico, nel dicembre del 2001 ha assunto personale con contratti biennali di “formazione e di lavoro”, per il periodo 2001 - 2003. In seguito a reiterate proroghe previste dalle leggi finanziarie per il 2005, 2006, 2007 e 2008, tali contratti sono stati prolungati sino al dicembre 2009.

La Commissione, osservando che tali contratti non possono essere più definiti di “formazione e lavoro”, in quanto significativamente prolungati nel tempo, ma “contratti a tempo determinato”, li ritiene pienamente assoggettati alla normativa concernente questi ultimi. Di conseguenza, le proroghe di tali contratti verrebbero ammesse non indiscriminatamente, ma solo a condizione del rispetto dei requisiti e limiti previsti dall'art. 5 della direttiva 1999/70/CE per il rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Dal momento che tali condizioni, come fissate dall'art. 5, non sono state soddisfatte, la Commissione ritiene violati gli art. 2 e 5 della direttiva predetta.

**Stato della Procedura**

In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la cattiva attuazione, in Italia, della direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti. In particolare, si ritiene non abbia ricevuto un’applicazione conforme l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva in questione, il quale stabilisce le eccezioni all’applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi. Si premette che, ai sensi della direttiva, il licenziamento collettivo è quello effettuato dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore e riguardante, necessariamente, un certo numero di lavoratori come stabilito dall’1 della direttiva medesima. Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, per giudicare se il licenziamento possa definirsi collettivo, in modo da applicare le garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, occorre guardare all’entità della forza lavoro abitualmente occupata in uno stabilimento e, quindi, verificare che, stante tale valore, sia stato investito dal licenziamento un numero dato di lavoratori, che è fissato dalla stessa direttiva (es: se il numero abituale dei lavoratori è superiore a 20 e inferiore a 100, si ritiene rilevare un “licenziamento collettivo” quando vengano dismessi almeno 20 lavoratori, il tutto ai sensi dell’art. 1, lett. i) della direttiva). Per quanto attiene alla legislazione italiana, risulta che le autorità di tale Stato Membro abbiano comunicato di aver recepito nel diritto interno la direttiva succitata tramite la Legge 223/1991. Tale normativa tuttavia avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l’ambito dei lavoratori esclusi dall’applicazione delle garanzie procedurali da questa stabilità. Infatti, come chiarito anche dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera pervenuta il 14 agosto 2008, sebbene la direttiva indichi i suoi destinatari in tutti i “lavoratori”, senza meglio specificare tale termine, la legge italiana estromette i dirigenti dall’applicazione di quella. Più precisamente: da una parte i dirigenti, anche quelli non “alti”, sono conteggiati nel calcolo della forza lavoro presente abitualmente in uno stabilimento, ai fini della applicazione della procedura di licenziamento, ma, dall’altra, sempre ai fini dell’attivazione di tale disciplina, non sono considerati nel computo del numero di lavoratori interessati dal licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha giustificato tale regime particolare con la natura peculiare della posizione del dirigente, anche non apicale, il quale non potrebbe essere assimilato agli altri lavoratori, in ragione della natura “personale” del suo ingaggio e della particolare responsabilità assolta.

**Stato della Procedura**

IL 25/6/2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari

**Scheda 7 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2006/4917 – ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle direttiva 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione delle Direttive 76/207/CEE (come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE) e 2000/78/CE, rispettivamente relative alla parità di trattamento fra uomini e donne e alla parità di trattamento fra soggetti di età diversa. In particolare, l'art. 2 della Direttiva 76/207/CEE estende il divieto della disparità di trattamento, relativa al sesso, anche alle disposizioni che, pur non esplicitamente, pongono le persone appartenenti ad uno dei due sessi in una posizione di particolare svantaggio rispetto alle persone dell'altro sesso. L'art. 3, inoltre, sottolinea l'applicazione del principio di cui sopra alla fattispecie dell'accesso al lavoro e all'occupazione. Si ritiene pertanto incompatibile con la predetta direttiva l'art. 15, commi 6 e 7, della Legge 230/1998, il quale, prevedendo a carico degli “obiettori di coscienza” una serie di incapacità, con efficacia illimitata nel tempo, rispetto ad occupazioni e lavori implicanti l'uso delle armi, introduce un trattamento deteriore nei confronti dell'uomo lavoratore rispetto alla donna lavoratrice, in quanto la condizione di chiamato alla leva e quella correlata di obiettore di coscienza, con gli annessi limiti, possono essere riferite soltanto ad individui di sesso maschile. Al riguardo, l'Italia ha replicato che, collegando l'obiezione di coscienza ai divieti sopra descritti, si è inteso garantire che la stessa fosse fondata su un autentico rifiuto di ogni forma di violenza e non fosse strumentalizzata per eludere l'obbligo militare. Essendo quindi tale discriminazione correlata ad uno scopo legittimo, si giustificherebbe in base alla direttiva stessa (art. 2, paragrafo 2, 2° capoverso). La Commissione ha ribattuto che detto scopo potrebbe essere perseguito con mezzi meno dirompenti, attraverso la comminatoria di incapacità limitate nel tempo. L'art. 2 par. 2 della Dir. 2000/78/CE estende il divieto delle discriminazioni fondate sull'età a quelle previsioni che, apparentemente neutrali, introducono discriminazioni indirette nei confronti di persone di un'età rispetto a quelle di età diversa, precisando l'art. 3 che tale divieto si applica, in particolare, con riferimento all'accesso al lavoro. Pertanto, le incapacità a carico degli obiettori di coscienza, in combinata lettura con le leggi 226/2004 e 115/2005, le quali stabiliscono che i nati dopo il 1985 sono esenti dall'obbligo di leva - con ciò limitando l'operatività delle predette incapacità solo ai nati prima del 1985 – ledono, fra l'altro, anche il principio che vieta le disparità di trattamento fondate sull'età.

**Stato della Procedura**

Il 18/9/2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 8 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2535 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento o non corretto recepimento dell’art. 1 della direttiva 2002/73/CE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento interno dell’art. 1, paragrafo 7 della Direttiva 2002/73/CE. Tale articolo ha introdotto un nuovo art. 8 bis nella direttiva 76/207/CEE, relativa al principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in ordine all’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali e alle condizioni di lavoro. In particolare, il nuovo art. 8 bis introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di istituire uno o più organismi preposti alla promozione, allo studio ed al monitoraggio della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sul sesso. Per consentire l’espletamento delle funzioni suddette, lo stesso articolo riconosce agli organismi citati un insieme di competenze, ricomprensivo dell’assistenza, in forma indipendente, alle vittime di discriminazioni, attraverso il seguito alle denunce da esse presentate a riguardo, nonché lo svolgimento di inchieste indipendenti, la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di suggerimenti sempre in materia di discriminazioni. A tal proposito, la Commissione ritiene che il D. Lgs n. 145, del 30 maggio 2005, attuativo della direttiva 2002/73/CE, non contiene una norma di recepimento, nell’ordinamento italiano, delle disposizioni relative agli organismi di cui sopra ed ai relativi poteri. Del resto, si osserva che un tale istituto non è riscontrabile nella legislazione italiana anteriore al decreto di recepimento, in quanto le caratteristiche dei predetti organismi, segnatamente la titolarità della funzione relativa all’assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, non ricorrono nello statuto dell’entità creata dall’art. 6 della legge n. 145 del 30 maggio 2005. In risposta, le autorità italiane hanno indicato alla Commissione, con nota del 15 gennaio 2009, le norme del D. Lgs 198/2006, le quali attribuirebbero autonomi poteri di intervento agli “organismi interni di parità”, regolamentati dal Codice delle pari opportunità.

**Stato della Procedura**

In data 27 novembre 2008, la Commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 9 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .**

“Recepimento non corretto ed incompleto della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tale direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano per D.Lgs. 216/2003. In particolare, la Commissione ritiene che quest'ultimo non abbia esattamente attuato l'art. 5 della direttiva suddetta, il quale impone ai datori di lavoro, in generale e senza distinzioni, di approntare “soluzioni ragionevoli”, affinchè tutti i lavoratori disabili possano accedere ad un lavoro, svolgerlo, avere una promozione o ricevere una formazione. In proposito, le autorità italiane sostengono che, nel quadro normativo italiano, le richieste misure di tutela sarebbero già ampiamente previste dalla L. 1999/68, la quale contiene diversi strumenti di sostegno del lavoratore disabile assunto tramite collocamento obbligatorio. Nonostante tali argomenti, la Commissione ritiene che il Decreto contestato (art. 1 comma 1), laddove specifica le categorie di disabili legittimati ad ottenere i trattamenti di cui sopra, finisce per non attribuire a tutti quanti i disabili i diritti previsti, senza, peraltro, imporre gli obblighi corrispettivi a tutti quanti i datori di lavoro. Detto Decreto, dunque, introdurrebbe un'indebita limitazione all'ambito di applicazione della dir. 2000/78/CE. Inoltre, si rileva un'ennesima violazione della direttiva in relazione alle specifiche norme, in essa contenute, per cui – per facilitare la difesa del disabile che lamenti l'esistenza di comportamenti discriminatori nei suoi confronti – si prevede che la vittima possa, a dimostrazione di tali comportamenti, addurre fatti semplicemente presuntivi, laddove è piuttosto la controparte che è obbligata ad addurre piene prove dell'inesistenza delle condotte discriminatorie attribuite (inversione dell'onere della prova). Tale semplificazione degli oneri probatori a carico del disabile verrebbe contraddetta dalla normativa italiana, in particolare dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101. Il provvedimento emanato dalle autorità italiane, infatti, non solo avrebbe posto a carico del disabile l'obbligo di addurre fatti “gravi” e non semplicemente presuntivi, inserendo, quindi, un requisito non previsto dalla direttiva, ma avrebbe lasciato alla discrezione dell'organo giudicante di imporre o meno l'onere della prova al datore, per superare le allegazioni del disabile. La direttiva, per converso, ha stabilito che l'inversione dell'onere della prova, a favore del disabile e in pregiudizio del datore, debba applicarsi comunque, senza che il magistrato possa disattivare la previsione normativa.

**Stato della Procedura**

Il 29/10/09 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha replicato con nota del 29/12/2009, con la quale ha argomentato nel senso della conformità della legge italiana alla normativa comunitaria.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento deteriore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpera non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno, qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo, per il datore di lavoro, di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consente di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico deteriore.

Rispetto, quindi, alla direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inadempimento all'art. 2, paragrafo 7 della stessa direttiva.

**Stato della Procedura**

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 11 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2005/2433 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non conformità della legislazione italiana con l’art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese. In particolare, detti articoli prevedono che, in occasione di tali trasferimenti, il rapporto di lavoro si perpetui con il cessionario dell’azienda, alle stesse condizioni vigenti nei confronti del precedente titolare, come stabilite da contratto collettivo. Le garanzie di cui ai predetti artt. 3 e 4 sono state recepite nell’ordinamento italiano con l’art. 2112 c.c. Tuttavia, l’art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990 stabilisce che i diritti del lavoratore non si trasferiscono al cessionario nel caso in cui sussista una situazione di “crisi aziendale” (quest’ultima definita dall’art. 2, comma 5, lett. c) della Legge 1977/675). L’Italia ritiene che tale eccezione si giustificherebbe in base al disposto della stessa direttiva, adducendo, in primo luogo, che qualora i trasferimenti aziendali si verifichino in circostanze di “crisi” di essa azienda, la risoluzione del rapporto di lavoro, almeno per quanto attiene i diritti “previdenziali” del lavoratore, troverebbe il suo riconoscimento nello stesso art. 3, comma 4, lett. a) della direttiva. Al riguardo la Commissione oppone che le norme citate, pur ammettendo una deroga alla garanzia della continuità del rapporto di lavoro, riferiscono tale eccezione esclusivamente ai diritti previdenziali assicurati da regimi di previdenza “complementari” e non “generali”, peraltro subordinando la deroga medesima all’adozione di forme sostitutive di protezione sociale. L’Italia sostiene, inoltre, che in caso di trasferimento di azienda in un contesto di “crisi aziendale”, la risoluzione del rapporto di lavoro, come prevista dalla legge italiana, sarebbe giustificata in quanto riconducibile all’art. 5 della direttiva in oggetto, laddove quest’ultima ammette l’estinzione del rapporto, nei confronti del cessionario dell’azienda, qualora il cedente venga sottoposto a “fallimento” o ad altra procedura aperta, liquidativa dei suoi beni e soggetta al controllo di un’autorità pubblica competente. Le autorità europee hanno obiettato che la “crisi aziendale” non potrebbe essere riportata sotto il predetto art. 5, in quanto, a differenza del fallimento, non è destinata alla liquidazione del complesso aziendale ma alla conservazione dello stesso.

**Stato della Procedura**

In data 11/6/2009 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato, con sentenza, l’inadempimento dell’Italia ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che pur non rilevando provvedimenti afferenti alla presente procedura alla data del 30/6/2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha presentato successivamente un emendamento al disegno di legge di conversione in legge del D. L. “salvainfrazioni” con il quale, a mezzo della modifica all’art. 47 D. Lgs 428/90, si dovrebbe superare la presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 12 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2005/2200 – ex art. 260 del TFUE**

“Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee resa in data 25 luglio 2008, con la quale lo stesso Stato membro è stato dichiarato responsabile di non aver recepito correttamente l'articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva 92/57/CEE, secondo cui è obbligatorio designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e salute (quali definiti dalla Direttiva medesima) “per un cantiere in cui sono presenti una o più imprese”, senza contemplare alcuna deroga all'obbligo in questione. Diversamente, il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, che traspone la predetta direttiva comunitaria nel diritto nazionale, limita l'obbligo alla nomina dei coordinatori solo ai casi in cui l'entità presunta del cantiere sia pari o superiore ai 200 uomini al giorno, ovvero i lavori comportino i rischi particolari elencati nell'allegato II della stessa direttiva 92/57, con ciò ponendo restrizioni indebite all'ambito applicativo della norma comunitaria.

La Commissione ha respinto le osservazioni svolte dalle autorità italiane a riguardo - che adducevano l'asserita previsione di tali limiti applicativi da parte della stessa normativa comunitaria - evidenziando che la deroga prevista dalla Direttiva attiene non alla designazione di un Coordinatore, bensì alla redazione di un piano di sicurezza prima dell'apertura di un cantiere.

Altrettanto infondata è stata ritenuta l'argomentazione delle autorità italiane secondo cui la mancata designazione di un coordinatore sarebbe supplita dal fatto che le funzioni svolte dai coordinatori rientrano comunque nella mansioni del datore di lavoro: la Commissione, infatti, ritiene che il generale obbligo di cooperazione e coordinamento previsto per i datori di lavoro non sia sufficiente a garantire quel livello di protezione e sicurezza che invece la Direttiva mira a garantire mediante la designazione di un apposito coordinatore.

Ai fini del superamento del contenzioso in oggetto, l'Italia ha previsto l'introduzione, nella Legge Comunitaria 2008, di una modifica dell'art. 90, commi 9 e 11, del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, per adeguare il disposto normativo di tale testo alle richieste della Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato. Potrebbe derivare un impatto finanziario negativo a carico dei privati, i quali dovrebbero avvalersi di un'apposita figura professionale (il coordinatore) per lo svolgimento di mansioni finora svolte dal semplice datore di lavoro.

**Scheda 13 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2005/2114 - ex art. 260 del TFUE**

“Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art. 141 CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione ritiene che la normativa italiana – segnatamente il combinato disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell'art. 2.21 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995 – sia incompatibile con l'articolo 141 TCE, che sancisce il principio di parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La normativa nazionale sopra menzionata prevede, infatti, che per quanto riguarda i lavoratori pubblici dipendenti, il cui regime pensionistico è gestito dall'INPDAP, le donne possano andare in pensione all'età di sessant'anni, mentre gli uomini, per gli stessi effetti, debbano attendere di aver compiuto i sessantacinque anni di età. Tale sistema contrasterebbe con il principio di parità di retribuzione di cui al Trattato CE, cui la materia in questione andrebbe soggetta in quanto le erogazioni pensionistiche rientrerebbero nel concetto di “retribuzioni”. La giuriprudenza della Corte di Giustizia, infatti, definisce “retribuzione” tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nei confronti di categorie particolari di lavoratori (tali considerandosi i pubblici dipendenti nel loro insieme), i quali vengano quantificati in funzione sia dello stipendio percepito negli ultimi tempi del rapporto, sia degli anni dell'attività lavorativa. Poiché le pensioni erogate dall'INPDAP ai dipendenti pubblici integrerebbero tutti i requisiti suddetti, ne deriverebbe l'inclusione delle stesse nella categoria di “retribuzione”, venendo pertanto assoggettate al principio di “non discriminazione” in base al sesso. Le autorità italiane sostengono, al contrario, che il trattamento INPDAP rappresenta non una retribuzione ma una forma di previdenza legale, al pari di quella riservata dall'INPS ai lavoratori del settore privato e alla quale si è ormai completamente assimilata, in forza della progressiva “privatizzazione” del pubblico impiego. Pertanto, stante l'uniformità fra il settore pubblico ed il privato, l'età pensionabile dei pubblici dipendenti deve essere definita in coerenza con quella fissata nel settore privato, che coincide con i sessant'anni per le donne e sessantacinque per gli uomini. Poiché la Corte di Giustizia ha ritenuto l'Italia inadempiente con sentenza del 13/11/2008, è stato predisposto lo schema di un provvedimento che prevede una progressiva elevazione dell'età pensionabile delle donne pubbliche dipendenti, sino a 65 anni di età, in modo che la progressiva equiparazione degli uomini e delle donne venga raggiunta nel 2018.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura potrebbe comportare effetti finanziari positivi in termini di diminuzione delle spese previdenziali ove, ai fini dell'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, si modificasse la normativa lavoristica vigente nel senso del previsto innalzamento dell'età pensionabile per le dipendenti donne della Pubblica Amministrazione .

**PAGINA BIANCA**

# Libera Circolazione delle Merci

**PAGINA BIANCA**

### Libera Circolazione delle Merci

Il settore relativo alla “libera circolazione delle merci” contempla, allo stato attuale, 11 procedure di infrazione, di cui numero 9 procedure concernenti presunte violazioni del diritto comunitario e numero 2 procedure attinenti la presunta mancata attuazione di direttive comunitarie.

Nessuna delle procedure interessate dal presente settore è attualmente transitata alla fase propriamente contenziosa disciplinata dall'art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

Quindi, delle 11 procedure attualmente pendenti, tutte inscritte nella fase precontenziosa di cui ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), 6 risultano ferme allo stadio di “messa in mora”, laddove in numero di 3 sono pervenute al passaggio del “parere motivato” e in numero di 2 a quello del “ricorso” alla Corte di Giustizia.

Le presenti procedure non incidono, agli effetti finanziari, sul bilancio dello Stato

#### PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> 2009/4145	Normativa sui giochi di abilità a distanza	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2008/4033	Ostacoli all'uso dei bagni mobili chimici	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2008/0783	Mancato recepimento della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati	PM	No
<b>Scheda 4</b> 2008/0679	Mancato recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	PM	No

<b>Scheda 5</b> 2007/4915	Ostacoli all'uso di contatori di gas del tipo venturimetrico a diaframma	MM	No
<b>Scheda 6</b> 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	MM	No
<b>Scheda 7</b> 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	MM	No
<b>Scheda 8</b> 2007/2393	Indicazione obbligatoria dell'origine dell'olio di oliva	MM	No
<b>Scheda 9</b> 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No
<b>Scheda 10</b> 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l'influenza aviaria	RC C- 383/08	No
<b>Scheda 11</b> 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	RC C-47/09	No

**Scheda 1 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2009/4145 - ex art. 258 del TFUE**

“Normativa sui giochi di abilità a distanza”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione della direttiva 98/34/CE (come modificata dalla direttiva 98/48/CE), che prevede come tutte le “norme e regolamentazioni tecniche” adottate dai singoli Stati Membri debbano essere notificate alla Commissione stessa, già quando si trovino allo stadio di mero progetto. In proposito, risulta inclusa nel concetto di “regola tecnica”, fra l’altro, qualsiasi norma il cui rispetto risulti obbligatorio per la commercializzazione e l’erogazione dei servizi della società dell’informazione, o per la scelta di un operatore di tali servizi. Al riguardo, la Commissione rileva che il Decreto 17 settembre 2007, n. 186 (Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita di denaro) non è stato notificato nei modi previsti dalla direttiva di cui sopra, pur contenendo delle “regolamentazioni tecniche” relative ai servizi cui fa riferimento la direttiva stessa. Ad esempio, l’art. 2 del decreto in oggetto dispone che, per essere ammessi all’esercizio dei “giochi di abilità”, gli interessati sono tenuti a presentare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato un’apposita istanza di autorizzazione, munita del progetto della piattaforma di gioco. Pertanto, il rispetto delle prescrizioni, che impongono la richiesta all’AAMS dell’autorizzazione di cui sopra ed il suo relativo rilascio, si profila come presupposto imprescindibile ai fini della commercializzazione del servizio relativo ai “giochi di abilità”, con ciò sostanziando una specifica “regola tecnica” la quale, come dalla sopra citata direttiva, avrebbe dovuto costituire oggetto di previa notifica alla Commissione, quando ancora fosse stata in fase progettuale. Essendo rimasto inosservato dalle autorità italiane l’obbligo di notifica, la norma recante detta regola tecnica risulterebbe illegittima, con conseguente obbligo, per le autorità italiane, di espungerla dal sistema ordinamentale nazionale. In risposta, il Governo italiano ha sostenuto che il Decreto in discussione non proporrebbe regole tecniche nuove, in quanto sarebbe puramente applicativo del precedente D. Lgs n. 223/2006 convertito nella legge 248/2006. Pertanto non sussisterebbe alcun obbligo di notifica. Peraltro, si è aggiunto che una regolamentazione più sistematica del settore in oggetto sarebbe contenuta nel successivo progetto di “regolamento recante la disciplina dei requisiti per l’esercizio e per la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità”, già portato debitamente a conoscenza della Commissione, già allo stadio di progetto, mediante nota n. 2007/0709/I.

**Stato della Procedura**

L’8/10/2009 è stata notificata una Messa in Mora ex art 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Per esigenze di completezza, si anticipa che il 5/2/2010 è stato adottato un Decreto Direttoriale il cui art. 17, comma 1, prevede l’abrogazione del Decreto contestato.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2008/4033 - ex art. 258 del TFUE**

“Ostacoli all’uso dei bagni mobili chimici”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione solleva l’eccezione di incompatibilità, con la normativa comunitaria, della Circolare del Ministro della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2007, con la quale si definiscono “Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici”. In particolare, la normativa contestata prevede, ai fini della possibilità di commercializzare in Italia i “bagni mobili chimici”, che il prodotto in questione sia dotato di determinate caratteristiche igieniche. In assenza di detti requisiti, il prodotto stesso, quale realizzato negli altri Stati Membri e pur liberamente commercializzato nel territorio di questi - in quanto conforme alla normativa interna a tali Stati e a quella europea - non può essere immesso sul mercato italiano. Tale circostanza, secondo la Commissione, viene a violare il principio della “libera circolazione delle merci”, sancito all’art. 28 del Trattato CE, per il quale non sono ammesse discriminazioni applicate dalla disciplina interna di uno Stato Membro nei confronti del prodotto proveniente da altri Stati facenti parte della Comunità (a meno che non ricorrano esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della salute pubblica e della sicurezza pubblica). Nel caso di specie si realizza una discriminazione indiretta, in quanto la merce estera non viene discriminata direttamente in ragione della sua provenienza transfrontaliera. La Circolare, infatti, si limita a fissare standards tecnici operanti sia per le imprese straniere che per quelle nazionali. Le prime, tuttavia, trovano più difficile adeguarsi alla normativa italiana, in quanto difformi da quelle emanate, rispettivamente, dalle autorità dei loro Paesi e da quelle comunitarie. Inoltre, la Commissione contesta alle autorità italiane che la Circolare in argomento viola l’art. 8, paragrafo 1 della direttiva 98/34/CE. Ai sensi dello stesso articolo, infatti, si dispone che ogni “regola tecnica” – intendendosi per tale, fra l’altro, qualsiasi norma la cui osservanza viene necessariamente richiesta ai fini dell’immissione in consumo di una merce – deve essere notificata alla Commissione quando ancora si trova allo stadio di progetto. Quindi la Circolare ministeriale in oggetto, in quanto impone determinati requisiti igienici ai bagni mobili chimici, pena il divieto della loro commercializzazione, costituirebbe una “regola tecnica” soggetta all’obbligo di notifica nei confronti dell’Esecutivo comunitario. L’avvenuta inadempienza all’obbligo di notifica imporrebbe quindi, alle autorità italiane, di abrogare la stessa norma non notificata. Ai fini dell’adeguamento alle censure della Commissione, il Ministero del Lavoro ha disposto, con circolare del 4 dicembre 2009, la revoca della Circolare contestata.

**Stato della Procedura**

L’8/10/2009 è stata notificata una Costituzione in Mora ex art 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.